



Settore Segreteria Generale
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

ORDINANZA SINDACALE N. 75/2025

Oggetto: Ordinanza disciplinante l'attività di commercio/somministrazione su aree pubbliche/private in occasione delle partite di calcio - campionato nazionale ed altre manifestazioni calcistiche oltre che degli incontri sportivi di volley e basket- Stagione sportiva 2025/2026.

IL VICESINDACO

Premesso che in occasione delle partite di calcio - campionato nazionale ed altre manifestazioni calcistiche di analogo rilievo, nonché degli incontri sportivi di volley e basket- - stagione sportiva 2024/2025, si registra un'affluenza straordinaria di persone;

Richiamata la comunicazione pervenuta dalla Questura di Monza e della Brianza - Ufficio di Gabinetto, del 3 luglio 2025, in atti protocollo generale n. 0127794/2025;

Considerata la necessità di disciplinare in modo adeguato il traffico veicolare e pedonale nelle condizioni di massima sicurezza all'interno delle aree interessate dall'evento;

Ritenuto quindi, per motivi di polizia stradale e di sicurezza, di disporre il divieto di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche o private asservite ad uso pubblico, anche in forma itinerante, con qualsiasi mezzo (automarket, banchi, carrelli, ecc...), fatta eccezione per i punti di vendita, somministrazione e ristorazione già muniti di autorizzazione relativamente alla vendita - anche per asporto - e alla somministrazione di alcolici aventi una gradazione inferiore a 5 gradi;

Ritenuto, altresì, sempre per motivi di polizia stradale e di sicurezza, di disporre il divieto delle attività di vendita e di somministrazione - svolte anche in forma itinerante e con qualsiasi mezzo (auto-market, banchi, carrelli, ecc...) -, di bevande in bottiglia o in contenitori di materiale metallico, nonché di plastica con tappo, su aree pubbliche o private asservite ad uso pubblico

Dato atto di aver provveduto a dare preventiva comunicazione della volontà di adozione del presente provvedimento al Sig. Prefetto della Provincia di Monza e Brianza anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.



Visti:

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al Settore Commercio, a norma dell'art. 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- La Legge Regionale 2 febbraio 2016 n. 6, Testo Unico delle leggi in materia di commercio e fiere;
- L'art. 22 comma 2 della Legge Regionale n. 6/2010 che consente ai comuni di interdire l'attività di commercio in forma itinerante per comprovati motivi di viabilità;
- Il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Gli artt. 27(sanzioni) e 33 (confisca) della L. R. 06/2010;
- L'art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, il quale stabilisce le sanzioni per le violazioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze adottate dal Sindaco;
- L'art. 54, commi 1 e 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

in occasione delle partite di calcio - campionato nazionale ed altre manifestazioni calcistiche di analogo rilievo, nonché degli incontri sportivi di volley e basket - stagione sportiva 2025/2026, due ore prima dell'inizio della partita/incontro sino ad un'ora dopo la conclusione della stessa, presso lo stadio "U-Power Stadium", nonché dell'impianto sportivo "Opiquad Arena" in relazione alla tipologia di evento programmato e nell'area compresa tra la via Tintoretto, via Correggio, viale Sicilia, viale Gian Battista Stucchi, viale Libertà, via della Guerrina e via Modigliani,

IL DIVIETO ASSOLUTO

di svolgimento delle attività di commercio/somministrazione di alimenti e bevande, in forma itinerante e con qualsiasi mezzo (auto-market, banchi, carrelli, ecc.), fatte salve quelle munite di apposita, preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune ed espletate nel rispetto delle condizioni di cui ai punti successivi

ORDINA, INOLTRE

1. agli operatori addetti alle attività di commercio/somministrazione di alimenti e bevande, svolte in forma itinerante, preventivamente autorizzati:
 - il DIVIETO ASSOLUTO di vendita di bevande in genere, contenute in recipienti di vetro o in contenitori di materiale metallico, nonché di plastica con il tappo;



- il DIVIETO ASSOLUTO della somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5°, fatta eccezione per la consumazione al tavolo;

2. alle persone presenti e frequentanti lo stadio e le vie sopra indicate, il DIVIETO ASSOLUTO:

- di introdurre, fare uso e consumare sul posto ogni genere di bevanda contenuta in recipienti di vetro o in contenitori di materiale metallico o in bottiglie di plastica fatta eccezione per bottiglie di plastica senza tappo;
- di introdurre e/o consumare bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5°, fatta eccezione per la consumazione al tavolo;
- d'introdurre qualsiasi materiale che possa recare danno alle persone e/o al patrimonio urbano.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, già prioritariamente condivisa, al Sig. Prefetto della Provincia di Monza e Brianza per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

L'invio della stessa a tutte le forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale per quanto di rispettiva competenza, nonché agli organi di Polizia che sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

La pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio Informatico dell'Ente.

RENDE NOTO

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente atto, *qualora non diversamente sanzionate*, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Segreteria Generale, Dott. Franco Andrea Barbera

Servizio Recapiti: 039.2372319 - segretariogenerale@comune.monza.it

Il Responsabile dell'Istruttoria è il Responsabile del Servizio Suap e Polizia Amministrativa: Dott.ssa Rosaria Volpe

Servizi Recapiti: 039.2374301 - rvolpe@comune.monza.it



Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034) ovvero, in via alternativa, ricorso gerarchico al Sig. Prefetto entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione.

Monza, data del protocollo generale.

IL VICESINDACO
Egidio Longoni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..